

# **SOCIETÀ PUBBLICA**


## **“ CST SISTEMI SUD “**

**REGOLAMENTO**

**PER**

**L'INDIRIZZO E CONTROLLO  
DA PARTE DELL'ENTE SOCIO**

**Art. 32 dello Statuto**



## **Indice**


- Articolo 1 - Oggetto, definizione e riferimenti generali**
- Articolo 2 - Composizione del Comitato Intercomunale di Controllo**
- Articolo 3 - Competenze del Comitato Intercomunale di Controllo**
- Articolo 4 - Composizione e funzionamento della Sottocommissione Intercomunale**
- Articolo 5 - Competenze della Sottocommissione Intercomunale**
- Articolo 6 - Documenti da sottoporre a preventiva autorizzazione**
- Articolo 7 - Referto e segnalazioni**

## **Art.1- Oggetto, definizioni e riferimenti generali**

1. Il presente regolamento, previsto dall'art 36.5 dello Statuto della Società, disciplina l'esercizio del controllo analogo che gli Enti soci, da ora denominato "Enti", esercitano sulla società a responsabilità limitata "CST Sistemi Sud srl" da ora individuata con l'acronimo di "Società", individuandone tipologia e modalità e definendone i giusti perimetri nel rispetto della normativa di riferimento per le società in house e dell'evoluzione giurisprudenziale comunitaria e amministrativa.
2. La Società rappresenta un prolungamento amministrativo degli Enti soci che se ne avvalgono per un perseguimento, in forma associata, dell'interesse Pubblico più efficiente, efficace ed economico, ai sensi di quanto stabilito dalla L.241/90 e nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sancito dal 'art. 97 Costituzione.
3. A tal fine si considera il rapporto intercorrente tra gli Enti e la Società, nel rispetto delle norme di legge, giusta interpretazione giurisprudenziale, caratterizzato da un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione, senza alcuna autonomia decisionale da parte della società controllata.
4. Il controllo è effettuato, in forma di indirizzo (controllo preventivo)- monitoraggio (controllo contestuale)- verifica (controllo finale), sia attraverso l'assemblea ordinaria, sia attraverso un "Comitato Intercomunale di Controllo" composto dai legali Rappresentanti di ciascun Comune socio o da un membro opportunamente designato dallo stesso.
5. Altre modalità di controllo e verifiche, con i correlativi obblighi per la società, saranno previste negli eventuali contratti di affidamento dei servizi. Questi ultimi, in ogni caso, dovranno prevedere il potere degli Enti Locali affidanti, di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche presso la sede sociale e nei luoghi di svolgimento del servizio, ai fini di controllarne la regolarità, il raggiungimento ed il mantenimento della sua qualità.

## **Art. 2 - Composizione e Funzionamento del Comitato Inter. di Controllo**

1. Il Comitato è composto dal legale rappresentante di ciascun Comune socio o da un membro opportunamente designato dallo stesso, ognuno con responsabilità e diritto di voto, pari alla quota di partecipazione posseduta, quale risultante dal libro soci.
2. La perdita della qualità di socio determina l'immediato venir meno di componente del Comitato
3. Il Comitato è presieduto da un Presidente nominato nella prima seduta, a maggioranza tra i componenti del Comitato.
4. Il Presidente, viene scelto dai membri e tra i membri del Comitato stesso.
5. I membri della Comitato cessano dall'incarico allo scadere del loro mandato elettorale di chi li ha designati.
6. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un membro designato dal socio, si procede alla sostituzione dello stesso da parte dell'Ente socio. In attesa o assenza di nomina il Comitato si riterrà formalmente costituito.
7. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal membro più anziano.
8. Il Comitato può nominare nel proprio seno una Sottocommissione composta da n. 5 membri scelti tra i componenti del Comitato, alla quale affidare, in via delegata, in tutto o in parte, i compiti di controllo e di verifica assegnati al Comitato;
9. Le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza, vengono assegnate alla Segretaria della Società o ad altro soggetto individuato dal Presidente;
10. In occasione della seduta d'insediamento il Comitato è convocato dal socio che detiene la maggiore quota di capitale sociale.
11. Il Comitato e' convocato dal proprio presidente, presso la sede della società o in altro luogo opportuno. Il Comitato, oltre che su iniziativa del suo Presidente, e' altresì convocato su richiesta di un numero di membri che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale. L'avviso di



convocazione, salvo motivati casi di urgenza, deve essere inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta.

12. Il Comitato delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri a condizione che venga raggiunto almeno il 51% del capitale sociale. Dovendosi garantire comunque la pronuncia del Comitato, in seconda convocazione il Comitato si intende validamente riunito, indipendentemente dal capitale rappresentato, con la presenza di almeno numero 3 membri e le relative deliberazioni si intendono favorevolmente assunte con la maggioranza dei voti. Sono comunque obbligatori la presenza e il voto favorevole del membro interessato nell'ipotesi l'argomento riguardi servizi ad esso appartenenti. A parità di voti (nell'ipotesi che i rappresentanti presenti siano superiori a tre e in numero pari) prevale la maggioranza del capitale rappresentato.
- 13 Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che, sottoscritto, dovrà essere inviato al Consiglio di Amministrazione della società

### **Art. 3 - Competenze del Comitato Intercomunale**

1. Al Comitato sono assegnati i compiti e le funzioni previste nel presente regolamento.
2. Il Comitato controlla lo stato di attuazione degli obiettivi, risultanti dai piani strategici, economici, finanziari ed industriali di breve e lungo periodo della società, così come approvati ed autorizzati dai competenti organi della società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione; a tale scopo, la società deve inviare, con cadenza quadrimestrale, una relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, corredata da parere dell'organo di revisione sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario, nonché sull'andamento gestionale e sulle relative previsioni a breve e medio termine.
3. Il Comitato, esaminate le suddette relazioni, potrà esprimere atti di indirizzo vincolanti sulle modalità di gestione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
5. Il Comitato acquisisce una relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, da inviarsi nel primo semestre dall'approvazione del bilancio, che illustri le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata. Anche in tale caso il Comitato può esprimere atti di indirizzo vincolanti.
6. Sui documenti sottoposti a preventiva autorizzazione, che sono dettagliati negli articoli successivi, riportati nel presente Regolamento, il Comitato esprime pareri vincolanti per la società, in tutti i casi in cui l'Assemblea ordinaria nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 2364, comma 1, n. 5 ne faccia richiesta. La richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione adeguatamente motivata e dovrà pervenire entro e non oltre 20 giorni prima di quello fissato per l'esame dei documenti da parte del Consiglio di Amministrazione.
7. Il Comitato esprime i pareri vincolanti nel rispetto dei termini previsti per la riunione dell'assemblea dei soci.
8. Il Comitato, in ogni caso, esprime tutti gli indirizzi ed i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo sulla società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della società.
9. Per l'esercizio del controllo, il Comitato ha accesso a tutti gli atti della società.
10. Gli atti di indirizzo ed i pareri espressi dal Comitato hanno natura vincolante. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 14 dello statuto societario, il Comitato, su richiesta espressa e motivata del Consiglio di Amministrazione, potrà riformulare in tutto o in parte i predetti pareri ed atti di indirizzo. In ogni caso, in assenza di diversa determinazione, gli stessi si intendono confermati.


### **Art. 4 - Composizione e funzionamento della Sottocommissione Intercomunale**

1. Il Comitato può nominare nel proprio seno una Sottocommissione Intercomunale di controllo, composta da n. 5 membri scelti tra i componenti del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 34.1, nel modo che segue:
  - n. 1 componente scelto dai Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti;
  - n. 1 componente scelto dai Comuni al di sopra dei 5.000 e fino a 20.000 abitanti;

- n. 1 componente scelto dai Comuni al di sopra dei 20.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti;
  - n. 1 componente scelto dai Comuni al di sopra dei 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti;
  - n. 1 componente scelto dai Comuni al di sopra dei 100.000 abitanti.
2. I membri della sottocommissione vengono scelti dai componenti del Comitato appartenenti alle singole fasce dei Comuni su riportate, ognuno con responsabilità e diritto di voto, pari alla quota di partecipazione posseduta, quale risultante dal libro soci.
  3. La sottocommissione, come il Comitato, è composto dai legali rappresentanti degli Enti o dai loro delegati. I membri della Sottocommissione corrispondono ai membri del Comitato, qualora i legali rappresentanti degli Enti non delegano persone diverse.
  4. Il Presidente del Comitato assume anche la Presidenza della Sottocommissione, quando questi corrisponde anche al nominativo eletto dagli Enti in una delle 5 fasce. In caso contrario, viene eletto tra e dai membri della Sottocommissione stessa.
  5. La Sottocommissione è convocata dal proprio Presidente, presso la sede della società o in altro luogo opportuno. L'avviso di convocazione, salvo motivati casi di urgenza, deve essere inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta.
  6. La Sottocommissione, trascorsi 30 minuti di tolleranza dalla data di convocazione, delibera:
    - in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri a condizione che venga raggiunto almeno la metà più uno dei componenti assegnati. Dovendosi garantire comunque la pronuncia;
    - in seconda convocazione la Sottocommissione, trascorsi 30 minuti di tolleranza dalla data di convocazione si intende validamente riunita, indipendentemente dal numero, con la presenza di almeno due membri e le relative deliberazioni si intendono favorevolmente assunte con la maggioranza dei voti. A parità di voti (nell'ipotesi che i rappresentanti presenti siano in numero pari) prevale la maggioranza del capitale rappresentato.
  7. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 36.3 dello statuto societario, l'oggetto del controllo riguardi aspetti relativi a servizi affidati da singoli enti il cui rappresentante legale o suo designato non sia membro della sottocommissione, quest'ultima deve essere obbligatoriamente integrata onde garantire la partecipazione dell'ente socio interessato.
  8. La mancata partecipazione del predetto socio interessato, regolarmente convocato, non incide sulla validità della seduta.
  9. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del controllo analogo da parte di ciascun ente socio, nelle ipotesi contemplate nel precedente comma 6, il voto sfavorevole del socio interessato comporta il rinvio del controllo sul singolo argomento al Comitato in sede plenaria.
  10. Parimenti il controllo di singoli aspetti è demandato al Comitato in tutti i casi in cui sia richiesto dalla maggioranza dei membri della sottocommissione.
  11. Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che, sottoscritto, dovrà essere inviato al Comitato.
  12. La Sottocommissione svolge tutti i compiti di controllo e di verifica assegnati al Comitato e relaziona allo stesso.
  13. Le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza, vengono assegnate alla Segretaria della Società o ad altro soggetto individuato dal Presidente;
  14. Ai membri della Sottocommissione viene corrisposto, come stabilito per il Comitato, un gettone di presenza previsto per i Consiglieri Comunali del Comune in possesso della maggioranza delle quote sociali, per un massimo di un gettone settimanale, oltre al rimborso delle spese chilometriche documentate (1/5 del costo del carburante), sostenute per lo svolgimento del mandato.

#### **Art. 5 - Competenze della Sottocommissione Intercomunale**

1. Alla sottocommissione sono delegate, in via generale, tutte le funzioni di controllo previste nello statuto societario e demandate alla competenza del Comitato.



5

2. La sottocommissione, nell'esercizio dei poteri delegati, potrà adottare gli atti di indirizzo vincolanti o esprimere i pareri vincolanti previsti dallo statuto societario.
3. Gli atti di indirizzo ed i pareri espressi di cui al precedente comma 2, ai fini della loro efficacia, dovranno essere comunicati entro giorni 10 (dieci), a pena di decadenza, al Comitato.
4. Il Comitato nei successivi 20 (venti) giorni potrà annullare e riformare i predetti atti e pareri, dandone comunicazione alla sottocommissione. In mancanza decorso il termine di 20 (venti) giorni, la delibera della sottocommissione si intende confermata.
5. Nell'esercizio delle funzioni delegate la sottocommissione opera con gli stessi poteri ed è titolare dei medesimi diritti riconosciuti ai componenti del Comitato.
6. Al Comitato è riservato il diritto di avocare preventivamente, in tutto o in parte, i poteri di controllo delegati, anche con riferimento a singoli atti, e di esercitare direttamente in sede plenaria i poteri oggetto della delega.
7. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 6, la sottocommissione, contestualmente alla convocazione di ogni seduta, invia al Comitato l'ordine del giorno della medesima.
8. La sottocommissione deve relazionare al Comitato, con cadenza almeno quadrimestrale, sull'attività svolta e, comunque, ogniqualvolta abbiano a verificarsi eventi straordinari che possono ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della società.
9. Nelle ipotesi contemplate nell'articolo 4 , commi 8 e 9, la sottocommissione deve tempestivamente relazionare al Comitato e trasmettere allo stesso tutti i documenti oggetto dell'attività di controllo, astenendosi dal compimento di qualsiasi ulteriore attività riferita, connessa e collegata al singolo aspetto.

#### **Art. 6 - Documenti da sottoporre a preventiva autorizzazione**

1. Il controllo preventivo è demandato all'assemblea dei soci che lo esercita attraverso l'istituto dell'autorizzazione preventiva al compimento di atti di cui all'art. 2364, comma 1, n. 5 del c.c.
2. Al fine di garantire il corretto esercizio del controllo demandato al Comitato, le relative autorizzazioni devono essere inviate in copia al Comitato medesimo.
3. Il Consiglio di Amministrazione necessita della preventiva autorizzazione ai fini del valido compimento dei seguenti atti:
  - a) ogni operazione immobiliare;
  - b) l'assunzione di mutui, concessione di avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre forme di garanzia;
  - c) bilancio, programmazione economico-finanziaria, atti di spesa più importanti, programmazione degli obiettivi;
  - d) predisposizione delle linee strategiche dell'attività sociale;
  - e) predisposizione della dotazione organica e sue variazioni;
  - f) atti di regolamentazione;
  - g) modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, riduzione o aumento del capitale.
4. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad inviare ai soci i suddetti atti almeno 30 (trenta) giorni prima di quello previsto per il loro compimento.
5. Il Consiglio di Amministrazione è, altresì, tenuto a relazionare all'assemblea, con cadenza trimestrale, sull'esecuzione degli atti autorizzati.
6. Sui documenti sottoposti a preventiva autorizzazione il Comitato esprime pareri vincolanti per la società in tutti i casi in cui l'Assemblea ne faccia richiesta. La richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione adeguatamente motivata e dovrà pervenire entro e non oltre 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'esame dei documenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 7 – Referto e Segnalazioni.**

1. Il Comitato provvederà a trasmettere alle Amministrazioni Comunali le relazioni semestrali sull'andamento economico ed amministrativo-gestionale della Società.
2. La relazione dovrà contenere, anche, proposte risolutive su eventuali disservizi e carenze gestionali, atte a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi

3. Gli amministratori che pongano in essere comportamenti omissivi o commissivi in violazione del presente regolamento e dello statuto societario impedendo o ritardando il corretto esercizio del controllo analogo, saranno ritenuti direttamente responsabili.
4. Della circostanza si provvederà, a cura del Comitato, ad informare senza indugio gli Enti soci e tanto anche ai fini di una eventuale determinazione di revoca per giusta causa degli amministratori inadempienti.

24. 09. 2008

